



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO DI VERONA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

approvato dal Consiglio Accademico in data 29 gennaio 2019

Art. 1 - Natura, Composizione, Funzioni	p. 3
Art. 2 - Procedure elettorali	p. 3
Art. 3 - Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive	p. 3
Art. 4 - Presidente e Vicepresidente	p. 3
Art. 5 - Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali	p. 4
Art. 6 - Commissioni	p. 4
Art. 7 - Studenti referenti di Settore disciplinare	p. 5
Art. 8 - Convocazione e validità delle sedute	p. 5
Art. 9 - Ordine della discussione e delle votazioni	p. 5
Art. 10 - Verbali di seduta	p. 6
Art. 11 - Assemblea degli Studenti	p. 6

Art. 1 - Natura, Composizione, Funzioni

1. La Consulta degli Studenti è l'organo elettivo di rappresentanza degli studenti.
2. La Consulta è composta da studenti eletti in numero di tre qualora l'Istituto conti fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici oltre duemila studenti.
3. La Consulta designa i propri componenti che faranno parte del Consiglio Accademico (C.A.) e del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), nelle modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al C.A. ed al C.d.A. con particolare riferimento all'offerta formativa e ai servizi per gli studenti.
5. La Consulta promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività paraistituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche, e ne regola lo svolgimento.
6. La Consulta resta in carica per un mandato di tre anni consecutivi.

Art. 2 - Procedure elettorali

1. Il bando e le procedure elettorali sono regolamentate dal Regolamento Elettorale.

Art. 3 - Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. Nel caso in cui un componente della Consulta
 - venga meno dei requisiti stabiliti dal Regolamento Elettorale;
 - subisca sanzione disciplinare in seguito ad un fatto di gravità rilevante da parte del Direttore;
 - risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente e da lui valutata;
 - se designato in seno al C.A. o al C.d.A. risulti assente dalle rispettive sedute per 2 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente e al Direttore;
 - rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;

si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione mediante le procedure stabilite dal Regolamento Elettorale.

Al fine di garantire le funzionalità dell'organo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo. Se tali casi avvengono nei 6 mesi precedenti la scadenza naturale dell'organo in carica, non si procede alla sostituzione del componente.

2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 4 - Presidente e Vicepresidente

1. La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta

neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l'Ordine del giorno e di coordinare le attività della Consulta.
3. Nel caso in cui il numero dei componenti della Consulta sia uguale o superiore a 5, in base ai casi descritti nell'art. 1 comma 2, il Presidente può nominare tra i componenti un Vicepresidente che lo coadiuva nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non sia stato nominato un Vicepresidente, il Presidente può delegare un componente a presiedere i lavori della Consulta in caso di assenza.
4. Il Presidente è componente della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti degli Istituti Superiori Musicali (CNSI) alla quale è tenuto a partecipare nelle modalità previste dal Regolamento della Conferenza stessa.

Art. 5 - Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali

1. La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di:
 - due in seno al Consiglio Accademico;
 - uno in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. Per designare gli studenti in seno al C.A. e al C.d.A. si procede in base a quanto previsto dal Regolamento Elettorale.
3. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi Organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del giorno, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.
4. Nel caso in cui si dovessero verificare le casistiche di cui art. 3 del presente Regolamento o di mozione di sfiducia votata all'unanimità dai componenti elettivi della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare entro 5 giorni le proprie dimissioni:
 - se designato in seno al C.A. al Direttore dell'Istituzione;
 - se designato in seno al Consiglio di Amministrazione al Presidente dell'Istituzione medesima ed al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Copia della lettera di dimissioni viene inviata per conoscenza alla Consulta che entro 15 giorni procede alla designazione di un sostituto secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 6 - Commissioni

1. Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta può costituire Commissioni, anche con componenti esterni ad essa, in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere e vi nomina un coordinatore.
2. Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori.
3. Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.
4. La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione a cui è preposta.

Art. 7 - Studenti referenti di Settore disciplinare

1. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con gli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni Settore disciplinare studenti referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche del rispettivo Settore di appartenenza.
2. Gli studenti, designati dalla Consulta e nominati con Decreto del Direttore non possono essere più di due per ogni Settore.
3. Gli studenti devono essere regolarmente iscritti al Conservatorio e non devono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.
4. Il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso. Lo studente decade dalla carica al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
5. Le procedure di designazione e di eventuale revoca dell'incarico sono fissate autonomamente dalla Consulta, previa autorizzazione del Direttore.
6. Con cadenza periodica il Presidente della Consulta può convocare e presiedere l'Assemblea Plenaria degli Studenti Referenti alla presenza della Consulta.

Art. 8 - Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'O.d.G. ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
4. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'O.d.G. per motivi di particolare urgenza.
5. Le sedute della Consulta sono valide in presenza del 50% dei componenti in carica.
6. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

Art. 9 - Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che per le designazioni elettive, anche nelle ipotesi previste dalla legge.
4. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
5. In caso di parità, nelle votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Verbali di seduta

1. Il Segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.
2. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
3. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
4. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'Albo d'Istituto.

Art. 11 - Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata, almeno 2 volte all'anno con un minimo di 7 giorni di anticipo, dalla Consulta che ne stabilisce l'O.d.g.
2. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'O.d.g., la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea e a considerare giustificate le assenze per la partecipazione all'Assemblea.
3. Con ordinanza del Direttore possono essere sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea.
4. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante.
5. All'Assemblea degli Studenti possono partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.